

ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEGLI ONORARI 2025

Principio: tutti gli onorari sono soggetti a dichiarazione

In linea di principio, **tutti** gli onorari incassati (senza alcuna detrazione) che sono stati fatturati sono soggetti a premio; ad esempio:

- Calcoli statici
- Elaborazione di progetti
- Perizie di ogni tipo
- Rilievi dello stato attuale di strade, edifici ecc.
- Progetti e studi

L'intero onorario deve essere dichiarato anche se una parte dei lavori viene affidata a subprogettisti (subappaltatori), poiché il progettista è responsabile senza limitazioni nei confronti del committente (costruttore) anche per tali prestazioni. Il subappaltatore è inoltre tenuto a dichiarare il proprio incarico parziale al proprio assicuratore, poiché l'assicurazione collettiva della Fondazione suisse.ing ha naturalmente il diritto di rivalersi su un subappaltatore responsabile in caso di sinistro.

L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui anche il subappaltatore sia uno studio assicurato con l'assicurazione collettiva della Fondazione suisse.ing. Poiché in questo caso speciale non vi è alcun ricorso, ogni studio assicurato con suisse.ing dichiara solo la propria quota dell'onorario complessivo.

Attenzione: se l'onorario derivante da un'attività non viene dichiarato, tale attività non è coperta dall'assicurazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 30 delle condizioni dell'assicurazione di responsabilità civile professionale e aziendale per i beneficiari della Fondazione suisse.ing (edizione 2023), devono essere dichiarati tutti gli onorari per le attività «per le quali si intende avvalersi della copertura assicurativa». In caso di dubbio, spetta allo studio suisse.ing che intende avvalersi della copertura assicurativa dimostrare che l'onorario relativo a un determinato progetto o incarico è stato dichiarato (in modo da garantire la copertura assicurativa).

Quali introiti da onorari possono essere dichiarati nell'ambito limitato (categoria 7)?

Tutte le attività che non sono correlate né a questioni di sicurezza né all'idoneità all'uso (si veda anche la scheda informativa sulla dichiarazione di premio «Settore limitato» della categoria 7).

Nell'ambito limitato possono quindi essere dichiarati solo gli incarichi che con assoluta certezza non possono comportare alcuna responsabilità per danni a persone e cose né responsabilità civile per danni alle costruzioni.

Come procedere in caso di introiti derivanti dalla partecipazione a consorzi di progettisti?

Il principio è che *non* esiste alcuna copertura per i consorzi di progettisti (art. 18.19 delle condizioni dell'assicurazione di responsabilità civile professionale e aziendale per i beneficiari della Fondazione suisse.ing; edizione 2023). Di conseguenza, gli onorari derivanti dalla partecipazione a consorzi di progettisti (consorzi) non devono essere dichiarati.

Le condizioni dell'assicurazione di responsabilità civile professionale e aziendale per i beneficiari della Fondazione suisse.ing consentono tuttavia ai beneficiari di suisse.ing di ottenere una copertura nonostante l'adesione a un consorzio di progettisti, a condizione che il relativo onorario sia stato dichiarato:

- a) nel caso di consorzi di progettisti composti esclusivamente da beneficiari della Fondazione suisse.ing (a meno che non sia stata stipulata una polizza separata per tali consorzi di progettisti).
- b) nel caso di comunità di progettisti già esistenti prima del 1° gennaio 2017.
- c) in generale per i consorzi di progettisti (cioè anche quelli che non rientrano nelle lettere a) o b)), ma senza copertura per la responsabilità solidale e la responsabilità incrociata all'interno del consorzio di progettisti. Le attività della categoria 6 devono essere presentate separatamente. Sono escluse le attività in qualità di TU e quelle all'estero (art. 7.3 secondo l'appendice n. 3 alle condizioni di assicurazione).

Se non è possibile dimostrare che gli onorari derivanti dalla partecipazione a tali consorzi di progettisti sono stati dichiarati, non sussiste alcuna copertura nell'ambito dell'assicurazione collettiva della Fondazione suisse.ing.

Per chiarezza, si raccomanda di indicare singolarmente sul modulo di dichiarazione i consorzi di progettisti che devono essere assicurati ai sensi delle lettere da a) a c). Dal punto di vista giuridico è tuttavia determinante che gli onorari corrispondenti siano stati dichiarati in modo comprovabile.

Come procedere se per un progetto esiste un'altra assicurazione di responsabilità civile (polizza di progetto)?

Se per un progetto esiste un'altra assicurazione che copre la responsabilità civile professionale del beneficiario di suisse.ing, quest'ultimo può rinunciare a un'ulteriore copertura da parte dell'assicurazione collettiva della Fondazione suisse.ing, non

dichiarando gli onorari percepiti per tale progetto. Si noti che ciò può comportare lacune di copertura rispetto all'assicurazione collettiva suisse.ing, in particolare per quanto riguarda l'estensione della copertura, le condizioni di copertura e la durata della copertura.

A volte esiste un'altra assicurazione di responsabilità civile per un gruppo di progettisti (polizza di progetto di un gruppo di progettisti o polizza di cantiere), ma il beneficiario suisse.ing coinvolto desidera un'assicurazione complementare che intervenga quando l'altra assicurazione di responsabilità civile è meno estesa rispetto all'assicurazione collettiva della Fondazione suisse.ing in termini di condizioni di assicurazione o somma assicurata. Se l'altra assicurazione di responsabilità civile prevede almeno una copertura per danni a persone e cose di CHF 10 milioni e una copertura per danni a edifici, impianti e patrimoni di CHF 5 milioni, l'onorario che il beneficiario suisse.ing coinvolto ha percepito dal progetto in questione può essere dichiarato nella categoria 10. Quest'ultimo ottiene così una copertura differenziale delle condizioni e degli importi (DIC/DIL) rispetto all'altra assicurazione di responsabilità civile.

Per chiarezza, è necessario di indicare singolarmente sul modulo di dichiarazione i progetti che non devono essere assicurati dall'assicurazione collettiva della Fondazione suisse.ing. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, è determinante se gli onorari corrispondenti siano stati dichiarati o meno in modo comprovabile.

Quali onorari non sono soggetti a dichiarazione?

Secondo le condizioni dell'assicurazione di responsabilità civile per i beneficiari della Fondazione suisse.ing, i seguenti onorari non sono soggetti a premio:

1. Onorario derivante dalla partecipazione a consorzi di progettisti, poiché in linea di principio *non* è prevista *alcuna copertura* per i consorzi di progettisti. Devono invece essere dichiarati gli onorari derivanti dalla partecipazione a consorzi di progettisti qualora, in via eccezionale, questi ultimi siano comunque coperti, ovvero nei seguenti casi (cfr. art. 18.19 delle Condizioni dell'assicurazione di responsabilità civile professionale e aziendale per i beneficiari della Fondazione suisse.ing; edizione 2023):
 - a) Consorzi di progettisti composti esclusivamente da beneficiari di suisse.ing (a meno che per tali consorzi di progettisti non sia stata stipulata una polizza separata).
 - b) Consorzi di progettisti già esistenti prima del 1° gennaio 2017.
 - c) Consorzi di progettisti per i quali lo studio di ingegneria desidera una copertura secondo l'assicurazione collettiva suisse.ing (ma senza copertura per la responsabilità solidale) (cfr. art. 7.3 secondo l'appendice n. 3 alle condizioni di assicurazione).
2. Onorari derivanti da progetti e incarichi per i quali, previo accordo con la segreteria di suisse.ing, è stata rinunciata completamente alla copertura assicurativa mediante dichiarazione scritta preventiva.
3. Onorari derivanti da progetti per i quali esiste una polizza cantiere e lo studio suisse.ing ritiene sufficiente la copertura offerta dalla polizza cantiere e rinuncia pertanto completamente alla copertura assicurativa prevista dal contratto collettivo.
4. Premi in denaro e importi di acquisto derivanti da concorsi di progettazione.
5. Onorari derivanti dall'attività in una giuria di concorso.

Non sono soggetti a dichiarazione anche:

- IVA fatturata
- Spese e copie di progetti fatturate separatamente
- Entrate per il proprio personale in affitto impiegato da un altro ufficio
- Entrate per attività non correlate all'attività di ingegnere

Progetti non realizzati

Per i progetti non realizzati si applica un tasso di premio ridotto. I relativi introiti devono essere dichiarati separatamente (vedere il modulo di dichiarazione).

In caso di dubbi, vi preghiamo di consultare le schede informative sulla dichiarazione dei premi (categorie da 1 a 8) o di contattare la segreteria della Fondazione suisse.ing.